

**Nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001**

**D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.**

**Quesito n. 1**

Si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando provinciale VV.F. con la precisazione che, qualora le modifiche interne non comportino cambi di destinazione d'uso di locali (magazzini, depositi, lavanderie, locali tecnici, ecc.) per destinarli a camere per ospiti ma riguardino modesti spostamenti di tramezzi all'interno delle camere, come sembrerebbe evincersi dai grafici allegati per il caso specifico in esame, devono essere applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte seconda, attività esistenti – del DM 9 aprile 1994.

**Quesito n. 2**

In merito alla problematica esposta, si trasmette copia della nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001 con la quale lo scrivente Ufficio ha riscontrato ad analogo quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. ... che di seguito si riporta:

... si ritiene che, per la corretta applicazione della normativa vigente, occorre fare riferimento al piano di uscita dell'edificio inteso come il livello più basso dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti, direttamente all'aperto, in caso di emergenza ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato.

Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva turistico-alberghiera, tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo.

Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio.

Al riguardo, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del DM 19 agosto 1996, possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dell'edificio fino a 1 metro.